


COMUNE di GUARCINO

(Provincia di Frosinone)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 28 aprile 2021



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina delle concessioni cimiteriali adottato

con delibera consiliare n. 8 del 28 aprile 2021

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CIMITERO COMUNALE

Il Comune di Guarcino è dotato di un unico cimitero, sito in via San Francesco d'Assisi, angolo via Cesare Imperi.

E'vietato costruire intorno allo stesso nuovi edifici ed ampliare entro il raggio della zona di rispetto determinata nei modi di legge.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, che la esercita a mezzo del personale comunale, nonchè di quello appartenente alla pubblica amministrazione competente in materia di igiene e sanità.

ART. 2 DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO CIMITERIALE

Il suolo del cimitero è soggetto a regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 cc, e quindi è inalienabile e può formare oggetto solo di rapporti concessori a tempo determinato a favore di terzi nei limiti e modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento.

I manufatti costruiti da privati ed a loro spese su area cimiteriale oggetto di concessione, entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza, se non prorogata, come previsto dall'art. 953 del cc

ART. 3 SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

L'area cimiteriale è suddivisa nelle seguenti zone: zona A (area vecchio cimitero) e zona B (area nuovo cimitero)

ZONA A

La **zona A** si riferisce alla parte del vecchio cimitero, in cui compaiono manufatti preesistenti da conservare e salvaguardare. Essi consistono in cappelle (tombe di famiglia), tombe a terra, loculi in colonbari, campi comuni, ossario comune, camera mortuaria.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163

e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

In detta zona sono possibili interventi di restauro conservativo, completamento di tombe esistenti, soppressione di sepolcri esistenti per la realizzazione di nuovi sepolcri nei limiti dell'area preesistente e disponibile.

ZONA B

La zona B si riferisce alla parte del nuovo cimitero, collegata alla precedente da una scala interna e da un collegamento viario interno all'area cimiteriale e formante con essa un'unica area cimiteriale.

In detta zona sono previste sepolture in cellette per urne cenerarie, in loculi colombari, cappelle e campi comuni. Detta area è dotata di spazi di sosta, zone verdi, nonché fabbricati per servizi.

Le cappelle (tombe di famiglia) sono realizzabili nella **zona A** nei limiti in cui lo consente la superficie utile allo scopo.

Le cappelle nella **zona B** sono realizzabili lungo il muro presente nel primo gradone, come previsto nel progetto generale di ampliamento del cimitero, in numero di diciassette o nel diverso numero che sarà possibile realizzare. Per evitare che la costruzione di cappelle possa interferire con le opere di completamento graduale dell'ampliamento del cimitero, le aree saranno assegnate esclusivamente in modo progressivo partendo dal lato sinistro del gradone, al lato della scala di collegamento con il secondo gradone, in modo da non lasciare superfici vuote tra le cappelle.

ART. 4 APPLICAZIONE DELLE NORME

Le prescrizioni dettate con il presente regolamento si applicano ad entrambe le zone, salvo casi particolari in cui il contenuto di una norma sia riferibile esclusivamente ad una determinata zona.

ART. 5 DESTINATARI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Nel cimitero comunale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi, in vita, residenza nel Comune di Guarcino;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto proprio e/o dei prossimi congiunti, al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

Nel cimitero comunale devono essere altresì ricevuti:

- i cadaveri delle persone di origine guarcinese, anche se al momento del decesso avevano la residenza in altro Comune;
- i cadaveri della coniuge e/o del coniuge e dei figli dell'avente diritto e comunque delle persone di origine guarcinese anche se al momento della morte avevano la residenza in altro Comune;
- i cadaveri dei Ministri del Culto, di Autorità pubbliche, di professionisti e, in genere, di tutte quelle persone che hanno svolto in vita la loro attività nel Comune, a beneficio della comunità guarcinese.

TITOLO 2°

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI

Nel cimitero del Comune sono vietate concessioni di suolo a perpetuità.

Il Comune rilascia concessioni a tempo determinato per i periodi di seguito indicati:

- a) uso decennale di aree per inumazioni nei campi comuni (periodo di rotazione), ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- b) uso trentennale di loculi in colombari e delle aree per tombe a terra (anche a più posti); per entrambe le destinazioni è prevista a richiesta la possibilità di proroga da 5 a 10 anni pagando la differenza del canone stabilito;
- c) uso novantanovenale di aree per le costruzioni di cappelle (tombe di famiglia);
- d) uso trentennale di cellette per urne cenerarie.

Tutte le concessioni sono rinnovabili per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I termini di validità delle concessioni sopra riportati iniziano a decorrere dalla data in cui viene emesso il provvedimento concessorio.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163

e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

ART. 7 ASSEGNAZIONE DI LOTTO NEL CAMPO COMUNE

Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme con il sistema dell'inumazione, da eseguirsi nei modi di cui alle disposizioni previste al capo 14° del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R 10.9.1990, n. 285.

Le assegnazioni decennali di aree nel campo comune, di cui al punto a) del precedente articolo, sono gratuite. Esse possono essere rinnovate, a discrezione dell'Amministrazione comunale, per un uguale periodo nel caso sia prevedibile una sufficiente disponibilità di area per lo stesso periodo.

L'assegnazione non può, comunque, superare il periodo massimo di venti anni.

ART. 8 ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI

Ad eccezione delle concessioni di cui al precedente articolo, tutte le altre concessioni di cui al presente regolamento sono onerose e vengono rilasciate secondo le modalità di cui agli articoli successivi, previo pagamento, al momento del rilascio della concessione, dei canoni di seguito riportati,

- a) Uso trantennale con la possibilità di proroga da 5 a 10 anni di loculi in colombari in **zona A**
- 1° fila € **924,69** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 2° fila € **1.182,91** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 3° fila € **1.182,91** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 4° fila € **1.027,98** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 5° fila € **924,69** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
- (per la prima chiusura s'intende la tamponatura con lastra di gesso e/o foratini)
- Alla scadenza delle concessioni dei loculi colombari e delle tombe a terra, su richiesta di rinnovo, le concessioni saranno rivalutate in base alle nuove concessioni;
- b) Uso trentennale con la possibilità di proroga da 5 a 10 anni di loculi in colombari in **zona B** partendo dal cancello di entrata lato destro iniziando dal fondo dalla 10^a batteria a seguire alla 11^a:
- 1° fila € **1.400,00** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 2° fila € **2.000,00** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 3° fila € **2.000,00** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 4° fila € **1.600,00** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
 - 5° fila € **1.400,00** – comprensivo di prima chiusura da parte del Comune;
- (per la prima chiusura s'intende la tamponatura con lastra di gesso e/o foratini)



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

- c) Uso trentennale di aree per tombe a terra (anche a più posti), presenti nella sola **zona A**:
- area per tomba ad un posto **€ 1.549,37**;
 - area per Tomba a due posti **€ 2.065,83**;
 - area per Tomba a tre posti **€ 2.582,28**;
 - area per tomba a quattro posti **€ 3.098,74**;
- d) Uso novantanovenale di aree per cappelle (tombe di famiglia): **€ 10.329,14**;
- e) Uso trentennale delle cellette per urne cenerarie **€ 400.00** in **zona B**.

I canoni sopra riportati potranno essere periodicamente rivalutati, secondo l'indice ISTAT, in relazione all'andamento del costo della vita, con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 9 CONCESSIONARI. ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni possono essere richieste da persone singole o da rappresentanti di associazioni ed Enti che ne hanno diritto a norma del presente regolamento.

Non possono essere fatte concessioni per sepolture a privati, associazioni ed enti che ne facciano oggetto di commercio, lucro o speculazioni.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone espressamente indicate al momento del rilascio del provvedimento concessorio; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione in ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su espressa richiesta scritta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, I manufatti e gli oggetti di loro proprietà.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE FRA PRIVATI.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DI CONCESSIONI E MANUFATTI

Il concessionario non può trasferire ad altri, a nessun titolo, il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto di uso, oggetto di concessione, né può permutare detti manufatti, né consentire l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

In caso di scadenza o rinuncia della concessione il bene (cappelle tombe a terra, loculi colombari o cellette per urne cenerarie dato in concessione, ritorna nella piena disponibilità del Comune.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163

e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

Se il privato rinuncia prima della scadenza della concessione il Comune tornerà in possesso del manufatto restituendo, al concessionario, la differenza del canone per il tempo che intercorre alla fine della scadenza della concessione.

Nel caso in cui i familiari del defunto avente diritto non intendessero rinnovare la concessione, gli stessi si dovranno far carico delle spese inerenti alla esumazione.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, non vi fossero eredi diretti del defunto o comunque nessuno interessato alla esumazione del defunto, le relative spese saranno a totale carico del Comune.

Dopo la scadenza della concessione, senza che si sia verificata alcuna delle ipotesi sopra indicate, e quindi acquisito da parte del Comune il manufatto e l'area, resteranno nella disponibilità del Comune, che potrà assegnarli in concessione alla prima favorevole occasione.

Il privato, l'ente o l'associazione che avrà ottenuto la concessione, nel caso il manufatto debba essere restaurato ad insindacabile giudizio del Comune, dovrà provvedere al restauro a proprie spese entro il termine di un anno dalla sottoscrizione della concessione.

In caso di scadenza o di rinuncia alla concessione, inoltre, i cippi devono essere ritirati dal custode del cimitero e diventano di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere gli oggetti di valore che venissero rinvenute verranno trattenute dal custode del Comune per essere restituite alla famiglia o agli eredi del defunto, se noti o facilmente individuabili, entro il termine di un anno, durante il quale gli aventi diritto potranno farne richiesta di restituzione altrimenti saranno acquisiti in proprietà dal Comune.

ART. 11 DOMANDA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Le domande di concessione devono essere presentate all'Amministrazione comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto.

Per ogni concessione, da disporsi con deliberazione della Giunta Municipale, dovrà redigersi regolare atto scritto conforme all'allegato A), le cui spese sono a totale carico del concessionario, a meno che non sia diversamente disposto da norme speciali.

Il rilascio dalle concessioni è subordinato al preventivo integrale pagamento dei rispettivi canoni. Tuttavia la Giunta Municipale – ove sussistano casi particolari o motivazioni speciali rappresentati dal richiedente, da indicare in delibera, può decidere di frazionare il canone in due o più rate fino ad un mx di 10.

È sufficiente il semplice provvedimento amministrativo del Sindaco per la concessione provvisoria di loculi in colombari e per le inumazioni nel campo comune.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

ART. 12 DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE A TERRA

La domanda per ottenere la concessione di aree per tombe a terra (realizzabili solo nella zona A) deve espressamente prevedere il numero dei posti ricavabili e indicare la persona o le persone che beneficiano della concessione secondo una delle formule riportate al successivo articolo 16, in modo da poter individuare il relativo canone in base al precedente art. 10.

ART. 13 DOMANDA DI CONCESSIONE DI LOCULI IN COLOMBARI

La domanda per ottenere la concessione di loculi in colombari deve indicare, oltre al nome della persona che beneficia della concessione, anche il numero della batteria di loculi e della fila richieste. Le batterie di loculi si individuano con numerazione progressiva a partire dal cancello di entrata del secondo gradone, nella zona B, o dall'ingresso della relativa banchina, nella zona A. Per l'individuazione della fila si parte dal piano terra.

Non è necessario indicare, nell'ambito della fila, anche il numero del loculo in quanto il Comune assegna lo stesso progressivamente, in modo da evitare il permanere di loculi vuoti tra loculi già utilizzati, salvo che motivate circostanze non inducano il concessionario a richiedere uno specifico numero di loculo. L'individuazione del numero del loculo nell'ambito della fila si effettua ponendosi di fronte alla batteria di loculi ed iniziando a contare i loculi stessi dalla propria sinistra.

ART. 14 DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREE PER CAPPELLE

La domanda per ottenere la concessione di aree per cappelle (tomba di famiglia) deve essere presentata al Comune o fatta pervenire tramite il servizio postale. Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda il richiedente deve produrre il progetto di costruzione relativo alla cappella, che deve essere approvato dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il progetto deve essere redatto in scala 1:20 in duplice copia; deve contenere una planimetria ubicativa in scala 1: 100, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, i particolari architettonici e costruttivi e la chiara specificazione dei materiali da impiegarsi.

La domanda di concessione dell'area per la realizzazione della cappella, nel caso il richiedente sia una persona fisica, deve contenere l'indicazione delle persone alle quali il concessionario intende sia limitata la concessione, secondo una delle seguenti formule a sua scelta:

- 1) per sè e per i propri parenti fino al IV grado;
- 2) per sè e per i propri eredi;
- 3) per sè e per i propri eredi, parenti ed affini;
- 4) per sè e per determinati familiari;
- 5) individuale.

Sono vietate le tumulazioni di salme nelle cappelle fino a che non siano ultimati i lavori di costruzione.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

ART 15 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti da parte dei concessionari, in modo da non pregiudicare l'aspetto architettonico, il rilascio della concessione e l'approvazione dei progetti per la realizzazione di cappelle sono necessariamente condizionati al rispetto dei seguenti criteri;

- 1) dimensioni standard. Ogni capperla deve essere larga 3,5 mt., profonda 3 mt. ed alta massimo 5 mt. Tali misure vanno riferite agli ingombri esterni;
- 2) le cappelle della zona B devono presentare un distacco tra loro pari a 1 metro;
- 3) le cappelle della zona B devono risultare in linea tra loro;
- 4) in ogni cappella di regola sono ricavate due file contrapposte di loculi, collocati uno sopra l'altro in numero di 5 sul lato sinistro e 5 sul lato destro, per totale n. 10 loculi al massimo;
- 5) fermo restando l'assoluta libertà per i concessionari di utilizzare marmi e materiali in genere di maggiore o minore pregio, i fabbricati tuttavia devono presentare all'asterno soluzioni tecniche, architettoniche e di colore omogeneo, in modo da assicurare l'uniformità estetica delle costruzioni ed un'armonica visione d'insieme.

A tale riguardo, in sede di approvazione del progetto, il Comune ha la facoltà di intervenire su di esso imponendo al concessionario di uniformarsi alla direttiva impartita al fine di conseguire i citati obiettivi di armonizzazione delle costruzioni.

ART. 16 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro il termine di 12 mesi dal rilascio della concessione. Trascorso tale termine senza che l'opera sia stata iniziata e qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato si darà luogo alla revoca della concessione. A Seguito della revoca, al concessionario viene restituito il canone versato diminuito di quanto dovuto al Comune a titolo di spese e risarcimento danni.

Qualora i lavori siano stati iniziati e non ultimati e non sia stata richiesta la proroga, il Comune ha ugualmente la facoltà di revocare la concessione e di ultimare l'opera a spesa del concessionario.

La proroga per l'ultimazione della cappella può essere concessa, per motivi riconosciuti effettivamente validi dall'Amministrazione, per un periodo Massimo pari a 12 mesi.

TITOLO 3°

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE

Nessuna opera, di qualsiasi entità, può essere intrapresa nel cimitero senza provvedimento scritto del Sindaco.

Le tombe che versino in condizioni di degrado o che rappresentino pericolo devono essere restaurate dai titolari della concessione entro sei mesi dalla richiesta fatta dal Comune. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese del concessionario.

ART. 18 RIUNIONE DI SALME

Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di salme collocate nei loculi in colombari siti in punti diversi del cimitero, al fine di riunirle a quelle di altri congiunti.

In tali casi non sarà dovuta alcuna maggiorazione per la nuova concessione a condizione che i loculi di provenienza e di destinazione siano di uguale valore e la concessione di pari scadenza.

In caso contrario, se il nuovo loculo ha un valore maggiore, il richiedente è tenuto al pagamento della differenza rapportata al periodo di occupazione del nuovo loculo.

Nulla invece è dovuto dal Comune se il loculo richiesto ha un valore minore.

La concessione relativa al nuovo loculo sarà rilasciata per la durata residuale della concessione relativa al loculo abbandonato. Tuttavia, l'interessato ha facoltà di chiedere una durata maggiore, fino ad un massimo di trenta anni, pagando il canone in proporzione a tale maggiore durata. Restano a carico dei richiedenti le spese di ripristino dei colombari, quella di esumazione e traslazione delle salme, nonché quelle contrattuali e conseguenti.

ART. 19 ACQUISIZIONE DI TOMBE ABBANDONATE

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata, il Sindaco comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata o notificata a mezzo del messo comunale che intende iniziare il procedimento di revoca della concessione.

In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e per lo stesso tempo sarà appesa sulla tomba stessa.

Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione nei successivi trenta giorni dall'avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura. Pertanto il Comune, dopo aver adottato il provvedimento di revoca della



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

concessione con atto di Giunta Municipale, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata, con libertà di cessione a terzi nei modi di cui al precedente articolo 12.

ART. 20 REGISTRO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento, è istituito il **REGISTRO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**, nel quale dovranno essere trascritti gli estremi di tutte le concessioni rilasciate dal Comune in base al presente regolamento. In detto registro dovrà essere altresì riportata:

- Il nominativo del titolare;
- I beneficiari;
- La natura del manufatto;
- L'oggetto e la durata della concessione;
- L'importo del canone pagato;
- Eventuali proroghe della concessione;
- Eventuale allaccio della lampada votiva;
- Ogni utile notizia atta ad individuare il beneficiario.

Il registro sarà tenuto in forma cartacea ed informatica e dovrà essere costantemente aggiornato a cura del responsabile dell'UT del Comune o di colui che sarà nominato responsabile del Servizio cimiteriale.

ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le concessioni relative a cellette per urne cenerarie, a loculi colombari, a tombe a terra e cappelle rilasciate fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza determinazione della durata nelle zone A e B del cimitero saranno regolarizzate ed uniformate alle prescrizioni del presente regolamento al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per volontà dell'attuale utilizzatore dell'area o loculo, su semplice richiesta dello stesso;
- b) in occasione della prima sepoltura di un nuovo defunto nella tomba, loculi colombari, cappella o cellette per urne cenerarie.

In ogni caso, decorsi trenta anni dall'antrata in vigore del presente Regolamento, ai loculi colombari, alle tombe a terra e novantanove anni, limitatamente alle cappelle senza che gli aventi diritto abbiano regolarizzato la propria situazione in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le aree, i loculi e tutti i manufatti in genere saranno riacquisiti dal Comune.

La regolarizzazione concerne **necessariamente** il rilascio di nuovo atto concessorio per iscritto, secondo lo schema allegato A) al presente Regolamento opportunamente adattato.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163

e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

Per quanto attiene al canone, invece, dovrà accertarsi caso per caso se sia decorso o meno il termine trentennale o novantanovenne dal pagamento dell'ultimo canone al Comune nell'importo allora in vigore. Nel caso che detto termine risulti decorso, il richiedente la nuova concessione dovrà corrispondere gli attuali importi fissati nel precedente art. 10 e la nuova concessione avrà la durata di cui all'art. 8, altrimenti non si darà luogo al rinnovo e alla regolarizzazione della concessione.

Nel caso che il termine, di trenta o novantanove anni dal pagamento dell'ultimo canone, nell'importo vigente all'epoca, non sia ancora scaduto, si procederà al rilascio di una nuova concessione per iscritto, con durata residuale corrispondente agli anni che in base al precedente rapporto ancora necessitano per maturare il periodo, trenta o novantanove anni. In tale ipotesi nessuna somma è dovuta ai Comune.

Se sussiste incertezza circa il momento in cui è stato pagato l'ultimo canone al Comune, si determinerà detto momento sulla base della data di morte più lontana nel tempo segnata sul loculo, tomba o cappella.

ART. 22 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 10.09.1990, n 285.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Il Presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo all'approvazione di esso da parte del Consiglio Comunale.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

Allegato A

CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza comunale in Guarcino, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile.

TRA

Comune di Guarcino (di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune), codice fiscale/partita iva "00303550602", rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Guarcino che, in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di Sindaco;

E

_____ nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, identificato a mezzo del seguente documento _____,

(di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente "concessionario") ;

PREMESSO

- **che** con deliberazione del **28 aprile 2021 n. 8**, il Comune di Guarcino approvava il Regolamento Comunale delle concessioni cimiteriali e polizia mortuaria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

CIO' PREMESSO

Le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Guarcino, in persona del Sindaco o Responsabile del Servizio Amministrativo, come sopra qualificato **concede** a _____,

concessionario, che accetta, obbligandosi per sé ed eredi, **l'uso** di

n. _____ celletta per urna ceneraria

n. _____ loculo/i in colombari

n. _____ area per tomba a terra

n. _____ area per cappella (tomba di famiglia)

ART. 2 – la concessione della **celletta per urna ceneraria** è relativa alla tumulazione.

(depennare il Quadro che non interessa)

Della Salma di _____
Alla zona _____
Alla batteria n. _____
Alla fila n. _____

la concessione del **loculo in colombari** è relativa alla tumulazione. *(depennare il Quadro che non interessa)*

Della Salma di _____
Alla zona _____
Alla batteria n. _____
Alla fila n. _____



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

La concessione **della tomba a terra** prevede la tumulazione

di n _____ salme nella zona A

è relativa alla tumulazione della seguente

persona _____

o delle seguenti persone:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Il concessionario **della tomba di famiglia** indica che la concessione è:

- individuale.
- per sè e per i propri parenti fino al IV grado
- per sè e per i propri eredi;
- per sè e per i propri eredi, parenti ed affini;
- per sè e per determinati familiari.

Il concessionario della cappella dichiara di essere a conoscenza del Regolamento Comunale cimiteriale ed in particolare **dell'art. 15** riguardante i **CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE** e **dell'art. 16 inerente il TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE** e si obbliga a realizzare la cappella conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento comunale

ART. 3 – La presente concessione cimiteriale ha durata di **anni** _____ decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto la somma di Euro _____ (diconsi Euro _____) quale canone concessorio, come da documentazione agli atti.



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

ART. 5 – Entro tre mesi dalla sepoltura, sul loculo dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella del decesso. L'aggiunta a tale epigrafe di particolari indicazioni o decorazioni dovrà ottenere l'autorizzazione da parte del Comune. Le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario/a o suoi eredi che all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente.

ART. 6 – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

ART. 7 – La presente concessione non potrà essere oggetto di alienazione.

ART. 8 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 9 – Sono a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del/i loculo/i concesso/i limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo.

ART. 10 – Per l'illuminazione privata del loculo/i oggetto della presente concessione troverà applicazione la speciale disciplina relativa all'illuminazione privata delle sepolture cimiteriali vigenti che il/la concessionario/a dichiara di conoscere perfettamente.

ART. 11 – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la riconferma che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta o richiedere la proroga da 5 a 10 anni versando la differenza del canone stabilito. In



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Via Alfonso Milani, 1 - C.A.P. 03016 - P. IVA: 00303550602 Tel. 0775/46007 - Fax 0775/469163
e-mail: comuneguarcino@libero.it pec: comuneguarcino@pec.it

mancanza di tale richiesta il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione dei resti mortali.

ART. 12 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2021, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

ART. 13 – Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 14 – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

ART. 15 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.____del ____.

ART. 16 - Il contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro 6.455,71, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso *(ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, circolare ministeriale n. 126 del 15.5.1998)*

Il Sindaco

Il Concessionario